



# COMUNE DI PALERMO

## Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo  
Tel:091/7402354 – fax:091/7402478  
e-mail:[segretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@comune.palermo.it)

Palermo 28/09/2016

prot. n.1686086/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane

**OGGETTO:** Art.91, comma 1, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”.  
**Informazione antimafia. Sentenza del Consiglio di Stato n. 3300/2016 - Nota informativa.**

**Trasmettere via e-mail**

Ai Sigg. Dirigenti  
[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

e, p.c.,

Al Sig. Sindaco  
[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

Si rende noto alle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, che il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n.3300 del 20 luglio 2016 della Sezione III, si è pronunciato in materia di documentazione antimafia e, segnatamente, sull'applicazione del disposto normativo indicato in epigrafe, fornendo utili chiarimenti sulla informativa prefettizia interdittiva.

Al riguardo si premette che, com'è noto, il comma 1, dell'art. 91, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii., prescrive ai “*soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2*” <sup>(1)</sup>, di acquisire l'informazione antimafia, di cui all'art. 84, comma 3 <sup>(2)</sup>, “*prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti*

<sup>1</sup> ) Si riporta, di seguito, il testo dei commi 1 e 2, dell'art. 83, rubricato “*Ambito di applicazione della documentazione antimafia*”, del citato D.Lgs. n. 159/2011:

“ 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

<sup>2</sup> ) Si riporta, di seguito, il testo dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 84, rubricato “*Definizioni*”, del citato D.Lgs. n. 159/2011:

“1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.  
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 [...].”

Si reputa altresì, utile, ricordare che, con D.P.R. 30 ottobre 2014, n. 193 (pubblicato in G.U.R.I. n.4 del 7-1-2015) è stato adottato il “*Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”.

*indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche”.*

Orbene, con la succitata sentenza <sup>(3)</sup>, i Giudici di Palazzo Spada, nel ribadire l’obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia nei casi indicati al summenzionato articolo 91, comma 1, hanno affermato che le pubbliche amministrazioni hanno, comunque, la possibilità di avvalersi della richiesta di informativa anche per importi inferiori alle soglie normativamente individuate.

Ed infatti, il Consiglio di Stato ha chiarito che la *ratio legis* è quella di “*evitare che l’Amministrazione possa avere comunque rapporti contrattuali o anche erogare risorse pubbliche ad imprese, per le quali è stato accertato il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata*”, sicché, al fine di “*assicurare, in sede interpretativa, effettività e concretezza alla tutela del bene protetto*” (che, nel caso di informazioni antimafia, riveste “*un ruolo assolutamente primario*”), non è ravvisabile, nella vigente normativa, alcun “[...] divieto di richiedere informazioni al di sotto della soglia indicata”.

Ne consegue che “[...] anche al di là dei casi in cui vi è l’obbligo dell’amministrazione precedente di richiedere le informazioni antimafia, essa è legittimata a richiederle, con i conseguenti poteri-doveri della Prefettura [...]”, potendo sempre verificarsi “*se l’impresa meriti la “fiducia” delle istituzioni*”, e che il contenuto interdittivo della informazione antimafia vale sempre “[...] a precludere la nascita di un rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed i soggetti coinvolti dalla informativa o, ancora, a paralizzare le sorti di un rapporto già sorto tra le parti”.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale  
Fabrizio Dall’Acqua**

---

<sup>3</sup> ) Con la suddetta pronuncia il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 291/2013 del T.A.R. per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, relativa a fattispecie in cui l’interdittiva prefettizia antimafia era stata posta a fondamento della revoca della erogazione di un contributo di importo inferiore alla soglia fissata dalla lettera b), dell’art. 91, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii..